COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1975

che autorizza la concessione di aiuti da parte della Repubblica federale di Germania a favore delle imprese dell'industria carboniera per l'anno 1975

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(76/212/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

vista la decisione 3/71/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1970, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

vista la decisione 73/287/CECA, del 25 luglio 1973, relativa ai carboni da coke ed al coke, in particolare l'articolo 9, primo comma [2],

sentito il Consiglio,

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 2 della decisione 3/71/CECA, gli interventi finanziari diretti o indiretti che intende effettuare, nel corso del 1975, a favore dell'industria del carbon fossile, fra i quali sono suscettibili di autorizzazione ai sensi di detta decisione i seguenti aiuti:

milioni di DM

Per la «Aktionsgemeinschaft Deutsche Steinkohlenreviere GmbH» sono previsti per chiusure di miniere:	
— aiuti per il finanziamento del fondo perequazioni oneri	15,0
— premi per la cessazione	112,5
Totale	127,5
Gli enti o le imprese del settore idrico riceveranno un aiuto per far fronte alle spese dell'eliminazione di infiltrazioni di acqua provenienti da gallerie chiuse	60,0
Sovvenzioni per gli oneri di contrazione dell'industria del carbon fossile	72,0
Sovvenzioni a fronte dei vecchi oneri dell' industria del carbon fossile	157,5
Sgravio a favore della «Ruhrkohle AG», per quote della voce speciale a compenso di ammortamenti da chiusura	48,0
Nel quadro di un programma di investimenti si cercherà di agevolare finanziariamente, attraverso la concessione di aiuti, singoli progetti di investimenti	422,5
I lavoratori a giornata e a cottimo riceveranno un premio del minatore per ogni turno trascorso in sotterraneo	123,0
Incentivi allo sviluppo ed all'innovazione (collaudo di apparecchiatura tecnica nuova) nell'industria del carbon fossile	28,0
Ripresa dei ratei di rimborso della RAG a fronte di crediti garantiti dallo Stato per apporti delle vecchie società	63,4
Misure a favore del «Preussag AG»	30,0

Gli aiuti sopra elencati corrispondono ai criteri della decisione 3/71/CECA, articoli da 6 a 9, che autorizza tali sovvenzioni statali.

Gli aiuti finanziari che rientrano nel quadro della «Aktionsgemeinschaft Deutsche Steinkohlenreviere» vengono concessi solo a condizione di essere correlati ad una «chiusura totale o parziale di cantieri» (articolo 6, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA).

---

[1] GU n. L 3 del 5. 1. 1971, pag. 7 e segg.
[2] GU n. L 259 del 15. 9. 1973, pag. 36.

L'importo di tali aiuti non supera il livello autorizzato.

La sovvenzione relativa al rimborso del contributo al fondo perequazione oneri tiene conto del fatto che la chiusura di una miniera comporta una riduzione notevole del capitale investito. L'esonero, accordato dall'aiuto, di 2/3 delle imposte sul patrimonio e sugli utili di crediti commerciali a carico dei cantieri chiusi per contribuire al fondo perequazione degli oneri, è in ogni caso notevolmente al di sotto della perdita di capitale derivante dalla chiusura e resta perciò entro i limiti fissati dall'articolo 6 della decisione 3/71/CECA.

I premi per cessazione pagati forfettariamente dalla «Aktionsgemeinschaft Deutsche Steinkohlenreviere» alle imprese carboniere per chiusure di miniere sono di circa 20,00 DM per tonnellata prodotta. Tale somma è di gran lunga insufficiente a coprire le spese di cessazione effettivamente sostenute. I soli impegni sussistenti ancora dopo la chiusura per danni minerari ed oneri sociali ammontano già per il 1975 a 30-35 DM/t circa.

L'aiuto consistente nel pagamento di un importo forfettario non supera dunque le spese di chiusura ed è quindi conforme all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 3/71/CECA.

Anche il pagamento di un importo di 60 000 000 di DM per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua provenienti da pozzi chiusi è compatibile con i criteri fissati all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA.

Le imprese dell'industria carboniera tedesca che, nel quadro dei loro programmi di adeguamento dell'estrazione alla situazione del mercato, procedono a chiusure di pozzi, con conseguente riduzione permanente, a partire dal 1° gennaio 1973, dell'estrazione di carbon fossile, ricevono aiuti a fronte degli oneri derivanti dall'estrazione ridotta (oneri di contrazione). Come aiuto — ripartito su cinque anni — viene versata una somma forfettaria pari a 30 DM/t di riduzione di capacità di produzione annua, somma che non sarà però superiore agli oneri di contrazione che risultano di fatto alle imprese.

Finalità ed entità dell'aiuto richiesto dimostrano che si tratta di un intervento conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione 3/71/CECA.

Le sovvenzioni ai vecchi oneri dell'industria carboniera costituiscono un complemento di premi per cessazione. Per vecchi oneri si intendono le spese per danni minerari, pensioni, consegne gratuite di carbone, determinate da chiusure anteriori al 1° gennaio 1972. Per questi oneri effettivi viene concesso un aiuto alle imprese.

Finalità ed entità dell'aiuto dimostrano che si tratta di un intervento conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione 3/71/CECA.

L'esonero a favore della «Ruhrkohle AG» di quote della voce speciale a compenso di ammortamenti da cessazione rappresenta un intervento speciale a favore della RAG.

In seguito a chiusure di pozzi la RAG ha dovuto procedere in passato ad ammortamenti speciali per la perdita dei valori investiti. Secondo l'articolo 8, paragrafo 2, della legge sulla riforma fiscale del 1969, la RAG ha diritto di aggiungere nel bilancio, sulla parte dell'attivo, una voce speciale «ammortamenti» da pareggiare negli anni successivi con versamenti rateali.

Nel 1969 era stato previsto per gli anni successivi un rendimento dell'impresa tale per cui i versamenti rateali a pareggio potrebbero essere contabilizzati per davvero nei costi e nei ricavi. In seguito all'evoluzione sfavorevole che si è poi verificata, la RAG non è ormai più in grado di far fronte a questi oneri per ammortamenti degli anni precedenti.

Perché la RAG possa cancellare una parte della voce speciale, gli enti pubblici devono concederle, per dieci anni, un aiuto annuo di 48,0 milioni di DM.

Gli ammortamenti speciali connessi con chiusure di miniere rappresentano spese di chiusura. L'aiuto serve a ridurre queste spese ed è quindi, per quanto riguarda finalità ed entità, compatibile con l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA.

L'aiuto agli investimenti che ammonta a 422,5 milioni di DM consta di un normale contributo (197,5 milioni di DM) e di uno speciale aiuto all'investimento (225,0 milioni di DM), concesso nel quadro delle misure volte a riattivare la congiuntura economica generale.

L'aiuto destinato a finanziare gli investimenti deve contribuire ad aumentare la redditività delle miniere tedesche di carbone. Le imprese possono ricevere gli aiuti per investimenti che riguardano le gallerie e i loro impianti ausiliari nonché gli impianti di valorizzazione.

Al momento non è possibile indicare come si ripartiscano fra i singoli progetti gli importi di aiuto per il 1975. Solo dopo il 1975 si potrà avere un quadro della situazione.

Finalità ed entità degli aiuti richiesti dimostrano che si tratta di un intervento conforme alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, della decisione 3/71/CECA, al quale è associato l'obbligo del governo tedesco di comunicare alla Commissione, almeno una volta all' anno, gli obiettivi perseguiti per i singoli progetti, gli investimenti necessari ed i corrispondenti importi degli aiuti.

L'aiuto accordato per finanziare i premi del minatore contribuisce alla stabilità del personale qualificato, di cui l'industria carboniera ha assolutamente bisogno per aumentare la sua produttività. L'onere a carico delle imprese per assunzione, formazione, adattamento e stabilità è di gran lunga superiore all' importo dell'aiuto per il premio del minatore.

Finalità ed entità del premio del minatore dimostrano che si tratta di un intervento conforme all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 3/71/CECA.

Per accelerare e rendere duraturo il risanamento dell' industria del carbon fossile è necessario che i risultati di ricerche trovino quanto prima, mediante lo sviluppo e l'innovazione, un'applicazione pratica nel processo di produzione. L'aiuto verrà concesso a progetti singoli la cui realizzazione permetta di contare a medio termine su un utile economico tangibile nell' industria carboniera.

L'aiuto di 28 milioni di DM per il 1975 rappresenta una sovvenzione agli oneri finanziari effettivi che si sono venuti a creare.

Finalità ed entità dell'aiuto dimostrano che si tratta di un intervento conforme alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA.

Per il 1975 si prevede che i pubblici poteri effettueranno (al posto della RAG) dei pagamenti dell'ordine di 63,4 milioni di DM come ratei di rimborso ai precedenti proprietari dei pozzi che sono titolari di crediti verso la RAG, garantiti dallo Stato.

La RAG ha subito nel 1974 ancora delle perdite e l'impegno dei pubblici poteri di pagare in sua vece i ratei di rimborso rappresenta dunque una misura diretta ad evitare difficoltà finanziarie alla RAG e temporanei problemi di approvvigionamento sul mercato del carbone.

L'impegno del governo tedesco di assumere a suo carico i ratei di rimborso a fronte dei crediti garantiti per apporti effettuati è quindi conforme alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, della decisione 3/71/CECA.

Per quanto riguarda la proporzione tra l'aiuto e la differenza costi di produzione/ricavi, si deve constatare che esso non coprirà le perdite totali previste per il 1975 nelle gallerie delle miniere.

L'aiuto è pertanto conforme alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 3/71/CECA.

Al fine di evitare temporanee difficoltà di approvvigionamento ed a causa dell'importanza regionale e socio-politica che ha per la zona di Ibbenbüren l'omonima impresa carboniera della «Preussag AG», il governo federale ha deciso di concedere un aiuto a questa impresa da anni in passivo. L'impresa non è in grado di finanziare da sé i necessari investimenti e pertanto le si deve concedere una sovvenzione rimborsabile a certe condizioni, per compensare parzialmente le perdite.

Finalità ed entità dell'aiuto (30 milioni di DM) dimostrano che si tratta di un intervento conforme alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2.

Per verificare la compatibilità degli aiuti tedeschi con il buon funzionamento del mercato comune, occorre ricapitolare tutte le misure dirette ed indirette previste per il 1975, a favore dell'industria del carbon fossile (articolo 3, paragrafo 2, della decisione 3/71/CECA).

Su questa base di calcolo, l'importo totale degli interventi diretti ed indiretti previsti è dell'ordine di 360,8 milioni di UC, vale a dire 3,52 UC/t prodotta. In tal modo si constata, rispetto al 1974, una diminuzione dell'importo globale dell'aiuto pari all'11,3 %. Per ogni tonnellata si è passati da 4,02 a 3,52 UC, il che significa un calo di circa 12,4 %.

Per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto globale tedesco con il buon funzionamento del mercato comune si può osservare quanto segue:

— per il 1975 non risulta che gli scambi di carbone tra la Repubblica federale di Germania e gli altri paesi della Comunità subiscono pregiudizi;

— per il 1975 non è prevista la conclusione di affari a prezzi allineati;

— i prezzi tedeschi del carbone da coke e del carbone-vapore non si risolvono nel 1975 in un aiuto indiretto ai consumatori industriali di carbone;

— la chiusura di 2 o 3 impianti poco redditizi permette di razionalizzare e concentrare l'estrazione sulle sedi più produttive.

Si può quindi concludere che le misure d'aiuto tedesche a favore dell'industria del carbon fossile sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune.

Questo giudizio vale anche tenendo conto degli aiuti concessi alle miniere di carbone in base alla decisione 73/287/CECA.

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA, la Commissione deve accertare che gli aiuti concessi vengano impiegati per gli obiettivi precisati negli articoli da 6 a 9 di questa decisione.

Essa deve essere informata con particolare riguardo all'entità e alla ripartizione dei pagamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo della Repubblica federale di Germania è autorizzato a concedere per il 1975 i seguenti aiuti a favore dell'industria del carbon fossile:

1. esonero di due terzi delle imposte sul patrimonio e sugli utili di crediti nella misura in cui esse si riferiscono a miniere in via di chiusura;

2. pagamento di premi per cessazione per il tramite della «Aktionsgemeinschaft Deutsche Steinkohlenreviere» dell'ordine di 20 DM per ogni tonnellata che non sarà estratta;

3. rimborso dei costi idraulici per eliminare le infiltrazioni di acqua freatica proveniente da pozzi chiusi a concorrenza di 60 000 000 di DM;

4. sovvenzioni agli oneri di contrazione dell'industria del carbon fossile a concorrenza di 72 000 000 di DM;

5. sovvenzioni ai vecchi oneri dell'industria carboniera a concorrenza di 157 500 000 DM;

6. sgravio a favore della «Ruhrkohle AG» di quote parziali della voce speciale a compenso degli ammortamenti da cessazione a concorrenza di 48 000 000 di DM;

7. concessione alle imprese dell'industria carboniera di un aiuto agli investimenti a concorrenza di 422 500 000 DM, al fine di attivarli;

8. concessione di un premio del minatore ai lavoratori a giornata ed a quelli a cottimo per ogni turno lavorato in sotterraneo a concorrenza di 123 000 000 di DM;

9. incentivi allo sviluppo ed all'innovazione a concorrenza di 28 000 000 di DM;

10. ripresa dei ratei di rimborso della RAG a fronte di crediti garantiti dallo Stato per apporti delle vecchie società a concorrenza di 63 400 000 DM;

11. interventi a favore dell'impresa carboniera di Ibbenbüren della «Preussag AG» a concorrenza di 30 000 000 di DM.

Articolo 2

Il governo federale tedesco comunicherà alla Commissione entro il 30 aprile 1976 i dati sugli aiuti concessi ai sensi di questa decisione, con particolare riguardo all'entità e alla ripartizione dei pagamenti effettuati.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1975.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Henri SIMONET